



Newsletter Ambiente

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n. 04/2016

Villorba, 15 Aprile 2016

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ANGA: formazione del Responsabile Tecnico

Con una Circolare recente, l'Albo pone due aspetti inerenti la formazione del responsabile tecnico. In particolare il Comitato chiarisce se a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 120/2014 sia possibile realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera 3/1999, e s.m.i, e se l'attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall'articolo 13, comma 1, del DM 120/2014.

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare prot. n. 227 del 14 marzo 2016

ANGA: efficacia e validità dei provvedimenti

Il Comitato, modificando la propria Deliberazione n. 2 del 11 settembre 2013, prevede una modifica alla procedura di emissione e rilascio dei provvedimenti. Dispone, inoltre, che *"l'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione, nonché l'efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica"*.

La deliberazione entra in vigore dal 2 aprile 2016.

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016. Il comunicato del Ministero dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 66 del 19 marzo 2016

ANGA: disponibile la funzionalità di download del provvedimento

Dal giorno 4 aprile 2016 i provvedimenti deliberati dalla Sezione possono essere scaricati direttamente dall'impresa all'interno della propria area riservata dal menu "Pratiche Agest", previo pagamento del dovuto.

La disponibilità del provvedimento è notificata all'impresa dalla Sezione alla casella di posta PEC oppure ordinaria (qualora l'impresa non abbia una PEC), ovvero attraverso una raccomandata A/R (in assenza di alcuno dei contatti precedenti).

<http://www.albonazionalegestoriambientali.it>

Emissioni inquinanti: controlli straordinari sulle emissioni degli autoveicoli

Sono state previste verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti su strada per i veicoli nuovi di fabbrica e circolanti sul territorio nazionale.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 febbraio 2016 recante "Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonché sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati", in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 58 del 10 marzo 2016

Noleggio di veicoli adibiti al trasporto rifiuti: obblighi del noleggiatore

Il soggetto che dà a noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto a verificare l'esistenza ex ante del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di una tale verifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12473 del 24 marzo 2016

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.05.2016	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Gas Fluorurati ad effetto serra	Invio comunicazione	Proprietari (o soggetti da essi delegati) di impianti di refrigerazione, Condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra	31.05.2016	Dpr 43/2012 - art. 16

APPROFONDIMENTI

FGAS - Dichiarazione emissione in atmosfera di gas fluorurati entro il 31 maggio 2016 (dati riferiti al 2015)

Premessa

Entro il prossimo 31 maggio gli operatori obbligati dovranno trasmettere all'ISPRA attraverso il portale dedicato la "Dichiarazione F-gas" relativa all'anno 2015.

La dichiarazione deve contenere le annuali informazioni relative alle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, secondo quanto richiesto dall'art. 16 del DPR n. 43/2012.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione telematica i possessori e/o i terzi responsabili (ditte e/o privati cittadini) di apparecchi fissi (condizionamento, antincendio, refrigerazione), che hanno un contenuto di gas fluorurati nel loro circuito interno superiore a 3 kg.

L'oggetto della verifica riguarda il tipo di gas e la relativa quantità.

Entrambi possono essere rintracciati:

- nel libretto d'uso e manutenzione;
- nella targa presente sull'impianto.

I gas fluorurati o F-gas

I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni.

Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Tali sostanze sono variamente impiegate, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi.

L'elenco aggiornato delle sostanze rilevanti ai fini della dichiarazione, è riportato nel seguente link:
<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-aggiornato-delle-sostanze-da-considerare-ai-fini-della-dichiarazione>.

Dichiarazione e dati da comunicare

La dichiarazione F-Gas è una comunicazione obbligatoria cui è tenuto annualmente chiunque detenga apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante superiore ai 3 kg. Va presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.

La dichiarazione in scadenza il prossimo 31 maggio deve contenere informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente (2015).

Ai fini della Dichiarazione F-Gas è necessario indicare il numero delle apparecchiature divise per tipologia, presenti presso una sede di installazione.

La dichiarazione è elaborata sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

I dati da comunicare sono sostanzialmente i seguenti: dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione), il numero e la tipologia di apparecchiature presenti ed anche le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell'anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell'anno di riferimento; motivo dell'intervento).

Gli impianti rientranti in tale obbligo sono le apparecchiature e i sistemi fissi (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) appartenenti a:

- impianti di refrigerazione;
- impianti di condizionamento di aria;
- pompe di calore;
- impianti di protezione antincendio.

Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature.

La Dichiarazione F-Gas va trasmessa ex novo ogni anno, anche se non ci sono modifiche rispetto alla Dichiarazione trasmessa l'anno precedente.

Soggetti obbligati

L'obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas è a carico dell'Operatore, ovvero la persona o società che abbia l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti. Pertanto nella maggioranza dei casi il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è l'Operatore.

Tuttavia, il proprietario, pur rimanendo Operatore, può delegare in forma scritta ad una terza persona o Società la compilazione della dichiarazione. In questo caso, la trasmissione dei dati spetta al delegato.

Unità dichiarante

Ai fini della dichiarazione FGas per "unità dichiarante" si intende la sede di installazione delle apparecchiature/sistemi/impianti. Ai fini della Dichiarazione F-Gas è quindi necessario far riferimento alla "sede di installazione" considerando tutte e sole le apparecchiature presenti in quella sede e che risultano incluse nel campo di applicazione della normativa di riferimento.

Ciò significa che se una ditta possiede più unità locali ove risultano installati apparecchiature/sistemi/impianti contenenti 3 kg. o più di gas fluorurati ad effetto serra, la stessa dovrà trasmettere tante comunicazioni distinte quante sono le sedi interessate.

In generale, quindi, la sede di installazione non corrisponde necessariamente alla sede legale di una azienda e può non corrispondere alla sede legale dell'operatore.

Per poter compilare e trasmettere una o più Dichiarazioni F-Gas l'utente si deve innanzitutto registrare al portale e, una volta ottenute le credenziali, fare l'accesso al sistema.

Persona di riferimento ai fini della Dichiarazione F-Gas

La Persona di riferimento è un contatto utile al quale richiedere chiarimenti sui dati dichiarati.

La persona di riferimento può essere, ad esempio, un dipendente dell'azienda che risulta come Operatore, oppure chi ha ricevuto dall'operatore una delega per la compilazione della dichiarazione (es. consulente esterno; associazione di categoria; ditta di manutenzione, ecc.).

Nella sezione "Persona di riferimento" della dichiarazione è possibile indicare anche i dati del proprietario.

Sanzioni

Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione F-Gas sono previste e disciplinate dal D.Lgs 5 marzo 2013, n.26 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.

Nell'articolo 6 sono elencate le violazioni in materia di trasmissione delle informazioni: “*(...) il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione sui gas fluorurati o che la trasmette in modo inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro*”.

Gli aspetti sanzionatori sono di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Normativa di riferimento

Regolamento CE 842/2006

DPR 43/2012

DLgs 26/2013

Regolamento CE 517/2014

FAQ (Le domande più frequenti)

Chi deve fare la dichiarazione Fgas ?

Il soggetto obbligato ad effettuare tale dichiarazione è l'Operatore, definito normalmente come il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, a meno che non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato completamente ad una società terza l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l'operatore è il proprietario, anche se –come precisato- tale eventualità non preclude che il proprietario possa delegare a terzi la compilazione della dichiarazione.

La dichiarazione Fgas va presentata anche se non ci sono state variazioni rispetto a quanto dichiarato nell'anno precedente ?

Sì. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. La scadenza annuale non comporta un aggiornamento della dichiarazione trasmessa nell'anno precedente, ma obbliga alla presentazione di una nuova dichiarazione ogni anno.